



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inps: assegno ordinario d'invalidità e domanda di ricongiunzione contributiva

Autore: Consulenze | 27/07/2019



Ho quasi 62 anni e a dicembre maturerò 38 anni di contributi tra attività lavorativa svolta per privati e 10 in pubblica amministrazione. Percepisco dal 2005 (data in cui l'azienda dove lavoravo ha chiuso) un assegno ordinario di invalidità per problemi di salute. Nel 2009 ho partecipato a un concorso pubblico e risultando vincitore sono stato assunto nella pubblica amministrazione.

Ho sempre comunicato all'INPS di lavorare nella pubblica amministrazione. Tramite l'ufficio del personale dell'azienda ospedaliera dove lavoro ho versato all'INPS le quote giornaliere per incumulabilità con redditi da lavoro eseguendo puntualmente la consegna del modello Te-10V al mio datore di lavoro.

Nel 2009 al momento della mia assunzione ho presentato all'Inpdap domanda di ricongiunzione contributiva al fine di poter avere un'unica posizione assicurativa. Ad oggi non mi è stata fatta nessuna ricongiunzione contributiva e mi è stato detto che sarà fatta nel momento della domanda di pensionamento.

Dal momento che l'assegno ordinario ormai confermato in via definitiva, diventa automaticamente pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile se e come mi faranno il cumulo con i contributi che sto versando dal 2009 ad oggi? C'è possibilità che i contributi che sto versando non mi vengano considerati nel computo finale della pensione di vecchiaia visto che questa avverrà tra circa 5 anni e alla data avrò quindi lavorato e versato per circa altri 14 anni? Preciso che mi è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 60% e che ad oggi sono sopraggiunte ulteriori problematiche di salute che ritengo possano farmi passare dall'attuale 60% al 75%.

Se faccio domanda di aggravamento e mi viene corrisposto il 75%, posso usufruire di qualche beneficio?

Effettivamente, la situazione del lettore presenta diverse particolarità, che si riassumono di seguito:

- 62 anni di età;
- 28 anni di **contributi** maturati in qualità di **lavoratore** dipendente di datori di lavoro del settore privato;
- 10 anni di contributi maturati in qualità di lavoratore dipendente della **pubblica amministrazione**;
- diritto all'**assegno ordinario d'invalidità** (L.222/1984) dal 2005; assegno riconosciuto in via definitiva;
- possibilità di richiedere l'aggravamento della percentuale d'invalidità al 75%;

- domanda di ricongiunzione contributiva presentata all'**Inpdap** nel 2009.

Si parta innanzitutto dall'ultimo quesito, ossia dalla possibilità di riconoscimento di ulteriori benefici in caso di conferma d'invalidità nella misura del 75% o superiore: in quest'ipotesi, il lettore avrebbe diritto a una maggiorazione dei contributi pari a 2 mesi di contribuzione figurativi a ogni 12 mesi di effettivo lavoro, a partire dalla data di riconoscimento dell'invalidità in misura almeno pari al 75%. Gli ulteriori vantaggi pensionistici, che conseguono al riconoscimento di un'invalidità almeno pari al 74%, sono utili al solo raggiungimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci ed all'Ape sociale (per la quale non si sa ancora, peraltro, se verrà effettuata la proroga al 2020): si tratta di vantaggi non utili nel caso di specie, in quanto pensione anticipata e assegno ordinario d'invalidità sono incompatibili. Per lo stesso motivo, non è conseguibile per il lettore la pensione Quota 100 (art.14 DL 4/2019).

Per quanto riguarda il fatto che il lettore abbia diritto all'assegno ordinario d'invalidità, questo, purtroppo, preclude la facoltà di cumulo della contribuzione Inps - Inpdap (art.1 co.239 e ss. L.228/2012, modif. dalla L. 232/2016). L'Inps ha infatti precisato, nel messaggio 24536/2006, che l'assegno ordinario di invalidità, seppure con le proprie particolarità, rientra a tutti gli effetti all'interno delle prestazioni pensionistiche: la facoltà di cumulo è preclusa a chi già percepisce un qualsiasi trattamento diretto, quindi anche a chi percepisce l'assegno ordinario d'invalidità. Lo stesso vale per la totalizzazione (Dlgs. 42/2006).

Ad ogni modo, lo stesso messaggio ricorda che la contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell'assegno ordinario d'invalidità, se versata nello stesso fondo (nel caso specifico, in base a quanto descritto dal lettore, si tratta di una prestazione erogata dall'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, Fondo pensione lavoratori dipendenti), dà luogo ad un supplemento di pensione, da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 7 della legge n. 155 del 1981 (ogni 5 anni, prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia; possibilità di utilizzare il termine breve pari a 2 anni solo una volta, dopo il compimento dell'età pensionabile).

Il lettore, ad oggi, non ha ottenuto alcun supplemento di **pensione** in quanto, dopo l'assunzione nella PA, la contribuzione non è stata versata nell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, ma presso l'ex Inpdap: si tratta di due fondi differenti, anche se entrambi amministrati dall'Inps.

L'assegno ordinario d'invalidità gli preclude non solo la possibilità di cumulare i contributi, ma anche la possibilità di ricongiunzione: l'assegno ordinario di invalidità rientra difatti, come osservato, nell'ambito delle prestazioni pensionistiche e, come tale, costituisce causa di preclusione all'operazione di ricongiunzione ex L. n. 29/1979 (come confermato dalla circ. Inps 165/89 punto 5.1 lettera a). C'è chi ha interpretato la circolare in modo più elastico: l'operazione di ricongiunzione dovrebbe, cioè, essere possibile nel caso in cui il fondo che liquida l'assegno ordinario d'invalidità sia il fondo di destinazione, cioè il fondo in cui confluiscono i contributi di altre casse. Quest'interpretazione della dottrina (non ci sono sentenze o prassi in tal senso) si riferisce all'altra normativa sulla ricongiunzione, che conferma questa possibilità, la Legge 45/1990 (che regola la ricongiunzione da e verso le casse professionali). Non è quindi da escludere che il lettore possa ricongiungere i contributi della gestione dipendenti pubblici presso l'Assicurazione generale obbligatoria, dando così luogo a un supplemento di pensione, ma non è nemmeno possibile confermarlo con assoluta certezza.

I contributi attualmente accreditati presso l'ex Inpdap potrebbero dar luogo, teoricamente, a una pensione supplementare al compimento dell'età pensionabile, sia nel caso in cui il lettore continui a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, che nell'ipotesi in cui questo sia trasformato in pensione di vecchiaia: purtroppo, però, questa facoltà non è concessa se l'interessato è titolare di una pensione principale a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria ed ha alcuni anni di contributi in una gestione esclusiva (come l'ex Inpdap) o in un'altra gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria. I contributi presenti in queste gestioni non possono dar luogo all'erogazione di una pensione supplementare.

Dal momento che non è possibile ottenere la totalizzazione o il cumulo, a causa del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, e che la facoltà di ricongiunzione da ex Inpdap a Inps è incerta, come riuscire a recuperare i versamenti presso ex Inpdap?

Un'ipotesi potrebbe essere quella di rinunciare all'assegno d'invalidità, ma si tratta di una possibilità veramente ardua. Bisogna in effetti osservare che l'Inps considera l'assegno d'invalidità, pur nella particolarità della sua disciplina, una prestazione pensionistica: di conseguenza, in virtù del principio dell'indisponibilità del diritto alla pensione, una volta riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità la titolarità della prestazione resta consolidata, ed il lavoratore interessato non può

rinunciare o dismettere, a sua scelta, il trattamento di pensione (cioè il trattamento d'invalidità) acquisito.

Pertanto, non è possibile rinunciare all'assegno d'invalidità per richiedere la pensione di anzianità o anticipata, il cumulo o la ricongiunzione.

Pur non essendo possibile rinunciare all'assegno d'invalidità, però, bisogna considerare che questo si configura come una prestazione che può terminare, anche nell'ipotesi in cui sia riconosciuta in via definitiva: a tal fine, è tuttavia necessaria la cessazione accertata dello stato di invalidità.

Nello specifico, nel caso in cui l'assegno d'invalidità sia già divenuto definitivo, l'unico modo per non averne più diritto è che, in base al miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato, dietro domanda di revisione (che può essere inviata anche dal titolare dell'assegno) il trattamento sia revocato. Peraltro, può diventare oggetto di ricongiunzione anche la contribuzione già utilizzata per liquidare una pensione di invalidità successivamente revocata (e non sospesa o cristallizzata per motivi reddituali), sempre che alla data della domanda il trattamento pensionistico non sia più dovuto.

In alternativa, per utilizzare gli anni di contributi accreditati presso l'Inpdap è possibile:

- lavorare sino alla maturazione di 20 anni di contributi, per il diritto a un'autonoma pensione di vecchiaia (è possibile, ad oggi, chiedere la permanenza in servizio sino a 71 anni: il limite di età è periodicamente adeguato alla speranza di vita, per cui appare probabile che il lettore possa lavorare per altri 10 anni);
- richiedere la pensione per permanente ed assoluta inabilità a qualsiasi attività lavorativa (art.2 co.12 L. 335/1995), nel caso in cui le condizioni di salute riscontrate peggiorino;
- richiedere, con almeno 15 anni di contributi, la pensione per inabilità a proficuo lavoro (art.42, DPR 1092/1973), nel caso in cui le condizioni di salute riscontrate peggiorino.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***